

lire senza che si trovassero nei loro scrigni, non si potrebbero accusare d'infedeltà.

Spiegata così la speciale natura che hanno questi esattori, io credo che debba restare pienamente chiarito come le disposizioni ad essi relative della legge sulla esazione delle imposte non abbiano punto rapporto colle disposizioni della legge sulla contabilità.

Vi è un solo articolo nel progetto della Commissione, quello che porta il numero 92, il quale ha una certa connessione colla legge sulla contabilità, e le disposizioni che esso contiene sono così contrarie e disformi dai principii generali di questa legge, che credo debba essere respinto, e mi riservo di dirne a suo tempo le ragioni.

Quanto poi all'articolo che discutiamo, osservo che, tanto nella redazione della Commissione quanto in quella che io propongo in sostituzione alla sua, non si parla affatto nè di un quarto, nè di un quinto, nè di un sesto, ma bensì di una cauzione corrispondente ad una rata d'imposta. È naturale che se l'esattore assume di pagare a scosso e non scosso, bisogna che lo Stato sia garantito con una cauzione pari alla somma che gli affida da riscuotere.

Nel successivo articolo 39 si dice che le imposte dirette si pagheranno a rate trimestrali; su questo argomento la Camera sarà chiamata in seguito a discutere, certo però che, se non le piaceranno trimestrali, le vorrà bimestrali, ma credo impossibile che si stabilisca di pagare le imposte dirette rateatamente in decadi.

Queste ragioni ho voluto esporre perchè mi pare che valgano a dimostrare come non sia assolutamente il caso di sospendere la discussione di questo articolo. Mi riservo poi di manifestare le ragioni che mi hanno consigliato a proporre un emendamento, quando la Camera avrà deliberato sulla proposta sospensiva.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Avitabile.

AVITABILE. L'onorevole relatore della Commissione disse non essere necessario che si sospenda l'articolo 73, poichè, qualunque siano le espressioni degli articoli che riguardano la legge della contabilità, noi in questo non stabiliamo che una norma generale, vale a dire quella che la cauzione deve essere di una rata.

Egli ha detto pure che la legge della contabilità generale non riguarda gli esattori.

Se l'articolo 40 della legge sulla contabilità non riguardasse gli esattori, quest'articolo sarebbe inutile. Dice infatti quest'articolo: « Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati... »

Quest'espressione è così generica, che mi sembra impossibile che non comprenda anche gli esattori.

L'articolo così prosegue:

« ... debbono essere integralmente versate per conto del direttore generale del Tesoro nelle casse dello

Stato, giornalmente se il percettore è nel comune dove c'è il tesoriere provinciale, ed ogni dieci giorni se ha sede in comune diverso. Il denaro sarà accompagnato da un conto sommario di cassa. »

Ora, se la legge di contabilità stabilisce queste norme, domando come si può sostenere che quest'articolo non abbia relazione cogli articoli della detta legge. Se non vogliamo tener conto del disegno di legge relativo alla contabilità, sta bene, ma se ne vogliamo tener conto, essendo già stato stampato e distribuito, dobbiamo aver riguardo alle diverse disposizioni del medesimo, per coordinare le disposizioni dell'attuale disegno di legge, il che ci può arrecare dei vantaggi.

Infatti, quando è prescritto che si deve trasmettere periodicamente uno stato sommario di cassa, si può benissimo stabilire la verifica, e non è necessaria una cauzione così forte. Non dico che la cauzione non sia necessaria, come mi fa dire il relatore, ma che non è necessaria così forte, qualora si adottino le norme stabilite dall'articolo 40 della legge sulla contabilità. Ora, se stabiliamo i versamenti dell'esattore ogni 10 giorni, ed accettiamo quest'articolo, io dico che la cauzione è troppo mite, perchè la rata sarebbe di 10 giorni, e perciò proponeva la sospensiva precisamente perchè pel momento non si sa se debba essere una rata, se debbano essere due, se debbano essere tre, ovvero se debba essere una metà di rata, qualora si adottasse il principio del versamento a trimestre.

Per queste ragioni io insisto sulla sospensione dell'articolo 33, se non vogliamo pregiudicare la questione che esiste nell'articolo 40 della legge sulla contabilità generale.

Se vogliamo fare delle leggi le quali siano praticamente eseguibili, è necessario che si mettano in relazione queste due leggi, è necessario che, quando si incontrano delle questioni che decidono di un principio, si sospendano queste questioni, o che si decidano guardando il complesso di queste due leggi, non di una sola.

Se la Commissione vi parla solo di questa legge, io trovo che l'articolo 33 è coordinato a tutte le disposizioni che lo seguono; ma se noi vogliamo che gli articoli di questa legge si coordinino colla legge di contabilità già presentata, e che la Commissione non può ignorare, io, dico la verità, non so come il relatore della Commissione possa sostenere che l'articolo 40 della suddetta legge sulla contabilità non riguardi gli esattori.

RESTELLI. Confermo perfettamente quanto disse l'onorevole relatore della Commissione, che, cioè, l'articolo 40 della legge di contabilità non concerne gli esattori comunali.

L'esattore comunale, secondo la legge che si sta discutendo, diviene debitore a giorno fisso di somme de-